



SETTORE  
**SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI**  
---  
**SIA**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 1028 del 21/11/2018**

Registro del Settore  
N. 127 del 19/11/2018

**Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2018**

**Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER (ANA-CN-ER, Doc-ER, AdriER) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2018.**

IL DIRIGENTE

**Richiamate** le Deliberazioni consiliari di seguito riportate, con le quali i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno approvato la convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle competenze inerenti i Sistemi Informativi ed il Servizio Informativo – Statistico mediante i seguenti atti:

- Deliberazione n. 76 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Campogalliano;
- Deliberazione n. 201 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Carpi;
- Deliberazione n. 89 del 16/12/2010 del consiglio comunale di Novi di Modena;
- Deliberazione n. 130 del 14/12/2010 del consiglio comunale di Soliera;

**Richiamata** la convenzione sottoscritta in data 28/12/2011 fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento all'Unione stessa delle competenze inerenti i Sistemi Informativi ed il Servizio Informativo – Statistico;

**Richiamato** il Decreto prot. n. 45747 del 07.09.2017 del Presidente dell'Unione Terre d'Argine, la quale nomina il sottoscritto Dott. Enrico Piva, Dirigente del Settore Sistemi Informativi Associati dell'Unione Terre d'Argine;

**Visto** lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Visti altresì** i seguenti atti:

- la nota di aggiornamento al DUP 2018, approvata dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 3 del 21/02/2018 ed esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 5 del 21/02/2018 ed esecutivo ai sensi di legge;
- il PEG 2018-2020, approvato dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione n. 20 del 28/02/2018 ed esecutivo ai sensi di legge;

**Visto** l'art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo *“le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater”*;
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario *“le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”*;

**Visti** gli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Richiamato** il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale;

**Richiamato** l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto “Testo Unico in

materia di società a partecipazione pubblica” il quale recita come segue:

*“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

*2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*

*a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*

*b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*

*c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

*3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

*3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

*4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*

*5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.*

*6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.*

*7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016](#)”;*

**Richiamato** l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 avente come oggetto “Codice degli appalti e delle concessioni” che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di potere affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato *in house providing*, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di*

*capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

**Richiamato altresì** l'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente in Italia il quale prevede quanto segue:

*“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*

*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'[articolo 162](#)”;*

**Considerato** che:

- attraverso la L.R. n. 11/2004 la Regione Emilia-Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;

- la Regione ha provveduto a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della Legge Regionale n. 11/2004 mediante l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale e mediante la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché mediante l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;

- la L.R. 11/2004:

all'art. 3 poneva tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;

all'art. 9 prevedeva la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata “LEPIDA” con Delibera di Giunta Regionale n. 1056 del 31/05/2004;

all'art. 10 autorizzava a costituire una società per azioni denominata “Lepida S.p.A.” per la fornitura della rete e con la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui legge 11/2004, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico;

in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia Romagna, con propria delibera 1080 del 16/07/2007, ha autorizzato la costituzione della Società Lepida S.p.A., ad intero capitale pubblico, con il compito di realizzare e gestire la rete "Lepida" e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;

**Dato atto** che Lepida S.p.A. è una società *in house providing*, costituita ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 11 del 24.05.2004, che costituisce lo strumento operativo della medesima Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per soci e per enti collegati alla Rete Lepida, e per l'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;

**Considerato** che Lepida S.p.A. rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art. 5 del Codice dei contratti pubblici vigente per la configurazione del modello di governance di società *in house providing* e nello specifico:

- a) gli enti soci esercitano nei confronti di Lepida S.p.A., per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, un controllo analogo a quello che le Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;
- b) l'89% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, come risulta dalla Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. per il Bilancio consuntivo al 31/12/2017;
- c) il capitale sociale della società è interamente sottoscritto da 436 enti pubblici, come risulta dalla Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. per il Bilancio consuntivo al 31/12/2017;

**Rilevato altresì** che l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti (Comune di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) sono soci della medesima società Lepida S.p.a., ciascun ente suindicato possiede n. 1 azione con valore pari ad Euro 1.000,00;

**Dato atto** che Lepida S.p.A. svolge oltre l'80% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, tra cui nei confronti dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera;

**Considerato** che, al fine di effettuare l'iscrizione prevista secondo le modalità precisate dalle suddette Linee guida, la Regione Emilia-Romagna si rese disponibile ad effettuare l'iscrizione anche per conto degli enti soci della società Lepida, che effettuano il controllo analogo congiunto sulla società medesima, mediante presentazione di un'unica domanda di iscrizione riferita a tutti i soggetti interessati;

**Rilevato** che, con gli atti deliberati sotto riportati, l'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera hanno stabilito di applicare il modello di controllo analogo nei confronti della società Lepida S.p.A., mediante il rilascio di apposita delega al Comitato Permanente di Indirizzo dei soci per le finalità di controllo analogo, individuando espressamente nel Comitato Permanente di Indirizzo il luogo dell'esercizio del controllo analogo; gli atti deliberativi risultano essere i seguenti provvedimenti:

Delibera di Giunta del Comune di Campogalliano n. 118/2017;

Delibera di Giunta del Comune di Carpi n. 256/2017

Delibera di Giunta del Comune di Novi di Modena n. 107/2017

Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 123/2017;

Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 127/2017;

**Considerato** che con la nota pervenuta in data 05/06/2018, agli atti della presente procedura con il prot. gen. n. 29742/2018, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, in accordo con ANAC, è stata condivisa una soluzione per il superamento dei problemi tecnici riscontrati in fase di trasmissione della domanda di iscrizione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Lepida SpA e che con nota PG/2018/0391829 del 29/05/2018 è stato trasmesso ad ANAC l'elenco delle Amministrazioni e degli Enti soci che hanno inviato alla Regione Emilia-Romagna le deleghe richieste (delega RASA e perfezionamento del modello di controllo analogo);

**Constatato** che nella suindicata nota, l'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera rientrano nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti in house nei confronti di Lepida SpA;

**Dato atto pertanto** che nel mese di settembre 2018 risultano perfezionate le domande di iscrizione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori inoltrate dal RASA della Regione Emilia-Romagna per conto dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera;

**Dato atto** che l'Unione delle Terre d'Argine ed i Comuni ad essa aderenti (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) utilizzano i servizi della CN-ER, in particolari ANA-CNER, Doc-ER e ADRIER;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere all'approvvigionamento dei servizi succitati per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti occorrenti per l'annualità 2018;

**Preso atto** dell'offerta economica pervenuta all'Amministrazione da parte dell'operatore Lepida S.p.A. in relazione ai servizi della CN-ER e in particolar modo dei servizi ANA-CNER, Doc-ER e ADRIER, agli atti della presente procedura con il prot. gen. n. 33227/2018 (Allegato n. 1);

**Preso atto altresì** delle Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi di Lepida S.p.A., pubblicato sul sito internet istituzionale di Lepida S.p.A. all'indirizzo web [www.lepida.it/contratti](http://www.lepida.it/contratti), e allegato al presente atto (Allegato n. 2);

**Preso atto inoltre** degli Allegati Tecnici dei servizi di cui all'oggetto, pubblicati sul sito internet istituzionale di Lepida S.p.A. alla pagina [www.lepida.it/contratti](http://www.lepida.it/contratti), che qui si intendono integralmente richiamati e che si allegano (Allegati nn. 3, 4 e 5);

**Considerato** che l'affidamento *in house* in questione risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

che il mancato ricorso al mercato elettronico è giustificato in funzione del fatto che la Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida SpA la progettazione, la realizzazione e la messa a disposizione della Community Network degli Enti locali, a cui l'Unione delle Terre d'Argine ed i Comuni aderenti hanno aderito;

che Lepida SpA ha beneficiato di consistenti investimenti pubblici per potenziare la rete infrastrutturale e creare sistemi integrati tra gli enti locali, consentendo così di mettere a regime e in rendita i finanziamenti pubblici appositamente destinati;

che lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle

infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati, è la Rete Lepida a cui l'Unione delle Terre d'Argine ed i Comuni aderenti hanno aderito mediante appositi documenti approvati dagli organi istituzionali delle Amministrazioni coinvolte;

l'affidamento dei servizi in questione non può essere svolta da altre figure economiche;

**Richiamato** l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. c.d. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali" che prevede quanto segue:

*"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

*2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano";*

**Considerato** che, ai sensi del suindicato art. 192 c. lett. b) del TUEL, l'oggetto del contratto relativo all'affidamento in questione risulta essere il seguente: "I servizi di cui all'oggetto sono erogati secondo quanto definito nei rispettivi allegati tecnici che sono parte integrante della presente e sono pubblicati sul sito di LepidaSpA ( [www.lepida.it/contratti](http://www.lepida.it/contratti) ) assieme alle Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi documenti ha un numero di versione. Con il presente Contratto vengono approvati esplicitamente: ANA-CNER versione 1, Doc-ER versione 1, ADRIER versione 1; Condizioni generali di Fornitura versione 2." ed in particolare i seguenti servizi: ANA-CNER, Doc-ER, ADRIER;

**Considerato altresì** che la forma del contratto relativo all'affidamento in questione sarà in forma scritta e privata e che il contratto in questione avrà una durata, come specificato nell'offerta economica, per l'annualità 2018;

**Considerate inoltre** le seguenti *clausole ritenute essenziali* espresse nel documento Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi di Lepida S.p.A. ed applicabili all'affidamento diretto in house in questione:

- *"Articolo 4. Recesso "È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a Lepida SpA il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto. E' ammesso il recesso anticipato nel caso in cui l'Ente firmatario del contratto venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Lepida SpA il solo 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto";*
- *"Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a Lepida SpA. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di Lepida SpA. Lepida SpA si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, modificarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti*

- *“Articolo 9. Sicurezza e Riservatezza “LepidaSpA ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione del Committente. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Lepida è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Il Committente si riserva la facoltà di esperire audit sulle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.”;*
- *“Articolo 10. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016. LepidaSpA è designata dal Committente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, nel caso in cui la Stessa debba effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Committente al fine di dare esecuzione al presente contratto. In tal caso, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni altra normativa applicabile, vige quanto previsto nell’“Accordo per il trattamento di dati personali” allegato alle presenti “Condizioni generali di fornitura”. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l’insorgere di un diritto in capo a LepidaSpA al rimborso delle eventuali spese che la stessa potrebbe dover sostenere per conformarsi”.*
- *“Articolo 15. Condizione risolutiva Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l’esecuzione del Contratto, lo stesso s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.”;*
- *“Articolo 16. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) Lepida SpA avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi: A. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5; B. uso improprio del Servizio e/o dell’infrastruttura; C. nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all’art. 14; D. qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza. Lepida SpA avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto; Lepida SpA potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante*



*posta elettronica certificata in alternativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione”;*

- *“Articolo 17. Cessione del Contratto Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo. Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.”;*

**Ravvisato** che, i requisiti di cui all'art. 192 del TUEL, per il presente affidamento si considerano tutti soddisfatti;

**Ritenuto, pertanto**, per le motivazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto “in house” per l'acquisto dei servizi in oggetto per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti occorrente per l'annualità 2018, nei confronti dell'operatore economico Lepida S.p.A. con sede legale in via della Liberazione n. 15 a Bologna (BO), C.F. e P.I. 02770891204, ad un costo complessivo pari ad **Euro 6.327,74 (IVA compresa)** e valevole per l'annualità 2018;

**Stimato pertanto**, per l'affidamento in questione, valevole per l'annualità 2018, un importo pari ad **Euro 6.327,74 (IVA compresa)**;

**Calcolata**, dunque, una spesa complessiva per l'annualità 2018 pari ad **Euro 6.327,74 (IVA compresa)**;

**Dato atto** che si rende necessario effettuare una variazione di sola competenza al Peg 2018 –2020 (annualità 2018) stornando l'importo di Euro **6.327,74** dalla voce di bilancio 00660.00.03 “Sistema Informativo Associato. Prestazioni per servizi informatici (manutenzione). Unione” del medesimo centro di costo, entrambe contenute nella missione “ 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione “8” Statistica e sistemi informativi, titolo 1° “Spese correnti”, all'interno dello stesso macroaggregato “03- Acquisto di beni e servizi” a favore della voce di bilancio 00660.00.20 “Sistema Informativo Associato. Canoni Lepida S.p.A.” del centro di costo “Servizio informatico associato”;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, agli atti prot. 58628/2018, con scadenza di validità prevista per la data del 13/02/2019 per l'operatore economico Lepida S.p.A.;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

**Richiamati:**

il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con deliberazione di C.U. n.56 del 13.12.2017 ed in vigore dal 01.01.2018;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, come da modifiche apportate con deliberazione di G.U. n. 45 del 31.05.2013;

il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine approvato con D.C.U. n.

33 del 02.12.2015 e s.m.i.;

il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con deliberazione di C.U. n.57 del 13.12.2017;

**Visto** il documento allegato “Check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione” che rappresenta una misura di prevenzione contenuta nel “Piano anticorruzione e programma della trasparenza” valevole per il triennio 2016/2018, che forma parte integrante e sostanziale al fine di esperire la presente procedura;

**Accertato inoltre** che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all’art. 53, comma 16 - *ter*, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di G.U. n. 3 del 22.01.2014;

**Accertata, altresì**, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 - *bis* della L. 241/1990;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di provvedere**, per i motivi in premessa specificati, all’affidamento diretto “in house” dei servizi della CN-ER ANA-CNER, Doc-ER e ADRIER occorrenti all’Unione delle Terre d’Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l’annualità 2018, nei confronti dell’operatore economico Lepida S.p.A. con sede legale via della Liberazione n. 15 a Bologna (BO), C.F. e P.IVA 02770891204, tramite l’adesione all’offerta economica pervenuta in data 19/06/2018 prot. gen. n. 33227/2018;

**Di allegare** al presente atto, a far parte integrante e sostanziale del contratto con l’operatore economico in questione, i seguenti documenti:

Allegato 1: Offerta economica;

Allegato 2: Condizioni Generali di fornitura in vigore dal 05/09/2018;

Allegato 3: Allegato Tecnico ANA-CNER;

Allegato 4: Allegato Tecnico Doc-ER;

Allegato 5: Allegato Tecnico ADRIER;

Allegato 6: Accordo per il trattamento di dati personali;

CHECK LIST;

**Di effettuare** una variazione di sola competenza al Peg 2018 –2020 (annualità 2018) stornando l’importo di Euro **6.327,74** dalla voce di bilancio 00660.00.03 “Sistema Informativo Associato. Prestazioni per servizi informatici (manutenzione). Unione” del medesimo centro di costo, entrambe contenute nella missione “ 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione “8” Statistica e sistemi informativi, titolo 1° “Spese correnti”, all’interno dello stesso macroaggregato “03- Acquisto di beni e servizi” a favore della voce di bilancio 00660.00.20 “Sistema Informativo Associato. Canoni Lepida S.p.A.” del centro di costo “Servizio informatico associato”;

**Di impegnare** la spesa complessiva di Euro **6.327,74** sul Bilancio di Previsione 2018-2020, come di seguito indicato:

<b>Voce di bilancio</b>	<b>Importo complessivo stimato in Euro (IVA inclusa)</b>	<b>Annualità</b>
00660.00.20 "Canoni Lepida S.p.A."	<b>6.327,74</b>	<b>2018</b>

**Di ottemperare** nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:

dall'Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

dalla Legge 13/08/2010, n. 136;

dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

dall'Art. 1, commi 209 - 214, della Legge n. 204/2007, e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, il quale prevede l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

dall'Art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Di dare atto**, inoltre, che:

il contratto sarà formalizzato con l'operatore economico in questione mediante sottoscrizione del documento "Condizioni generali di contratto di Lepida S.p.A.";

il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nell'offerta economica pervenuta e agli atti;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

l'erogazione dei servizi in oggetto avviene nell'annualità 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'Art. 183 del Tuel, è nell'annualità 2018;

si allega alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione e il documento di sintesi (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Enrico Piva, Dirigente del SIA dell'Unione delle Terre d'Argine.

Dott. Enrico Piva  
Atto sottoscritto  
digitalmente

SETTORE: SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI - SIA

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2018

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1	2018	6327.74		006600020		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	1276			
	<b>Descrizione</b>			Acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Affidamento diretto in house. Assegnatario: LEPIDA spa annualità 2018		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Servizio informatico associato - Unione		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2018				

### Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1028 DEL 21/11/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 21/11/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ENRICO PIVA ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Determina a contrarre per l'affidamento diretto in house per l'acquisto dei servizi CN-ER occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2018** ”, n° 127 del registro di Settore in data 19/11/2018

**ENRICO PIVA**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 27/11/2018 al giorno 12/12/2018.